

Egr. Dott. Antonino Pittari Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: Iscrizione dei richiedenti asilo nelle Liste anagrafiche della popolazione residente dopo le sentenze di Firenze e di Bologna.

Il sottoscritto Ugo Sturlese del Gruppo Consigliare Cuneo per i Beni Comuni,

RICORDATO CHE

- con Odg, depositato l'11 Gennaio 2019, il Gruppo Cuneo peri Beni Comuni aveva chiesto al Sindaco di Cuneo di "sospendere il Decreto 132 "cosiddetto Decreto Sicurezza" per quanto attiene alla presunto divieto di ottenere la iscrizione anagrafica, approfondendo il dispositivo della Legge mediante le competenze presenti all'interno del Comune, invitandole a mantenere un atteggiamento di apertura verso la concessione dell'iscrizione all'anagrafe". Ciò suffragato delle approfondite valutazioni dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione);
- riguardo alle condizioni che consentono l'iscrizione all'Anagrafe Comunale: "la materia deve essere interpretata in quanto se è vero che il comma 1-bis secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta asilo «non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», per altro verso la norma, a prescindere dalle intenzioni del legislatore "storico", non pone alcun esplicito divieto, ma si limita ad escludere che la particolare tipologia di permesso di soggiorno motivata dalla richiesta di asilo possa essere documento utile per formalizzare la domanda di residenza, con ciò modificando il previgente sistema. È noto che non sarebbe concepibile nel nostro ordinamento un divieto normativo implicito di un diritto soggettivo, come nel caso in esame quello all'iscrizione anagrafica"..... ";
- ed invero, per i richiedenti la protezione internazionale la regolarità del soggiorno, più che dal permesso di soggiorno che teoricamente potrebbero anche non ritirare o ottenere in ritardo come spesso accade, è comprovata dall'avvio del procedimento volto al riconoscimento della fondatezza della pretesa di protezione e quindi dalla compilazione del cd. "modello C3", e/o dalla identificazione effettuata dalla questura nell'occasione. L'uno o entrambi i documenti certificano la regolarità del soggiorno in Italia, assolvendo perfettamente alle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione anagrafica";

RICHIAMATO CHE

il CC nella seduta del 28 Gennaio 2019 aveva approvato, con 23 voti favorevoli, 2 contrari su 25 votanti e 4 astenuti, un OdG emendato che invitava il Sindaco a verificare nella sua qualità di Ufficiale dello Stato Civile ogni possibile condotta, conforme alla legge, idonea ad evitare qualsiasi discriminazione in materia di ottenimento della residenza e invitava altresì il Sindaco a verificare tramite quali scelte si possa giungere rapidamente ad una sottoposizione della questione alla Corte Costituzionale";

PRESO ATTO CHE

il Tribunale di Firenze e quello di Bologna hanno emesso due sentenze che mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata del decreto, accogliendo i ricorsi presentati da "Avvocati di Strada" e da "ASGI", hanno imposto al Comune di iscrivere nella propria anagrafe alcuni richiedenti asilo, spiegando che non c'è incompatibilità con il cosiddetto 'decreto Salvini';

INTERPELLA IL SIG. SINDACO per sapere

- 1) quale è stata fino ad oggi l'interpretazione data dall'Ufficio Anagrafe rispetto alle richieste di iscrizione;
- 2) quante persone hanno fatto richiesta, quante sono state iscritte all'Anagrafe Comunale e quante hanno ricevuto un rifiuto;
- 3) qualora fosse stata negata l'iscrizione, come intende comportarsi in futuro il Comune di Cuneo, anche alla luce delle due citate sentenze;
- 4) come vengono tutelati i diritti costituzionalmente costituiti dei richiedenti asilo, compresi quello dell'accesso al SSN, e in carenza come si intenda farli rispettare.

Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale.

Ugo Sturlese Cuneo per i Beni Comuni